

SCHEMA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A RISOLVERE LA NON CONFORMITÀ AGLI ART. 3 E 4 DELLA DIRETTIVA 91/271/CE IN MATERIA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE

L'anno 2024 il giorno del mese di nella sede della Regione Basilicata in
Potenza alla via V. Verrastro

tra

la Regione Basilicata con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, Codice Fiscale
80002950766 rappresentata da.....(*di seguito denominata **Regione***);

e

l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata con sede in Potenza a largo Azzarà,
Codice Fiscale 01944020765, rappresentato dall'amministratore unico Arch. Canio Santarsiero (*di
seguito denominato **EGRIB***);

nonché

l'Acquedotto Lucano S.p.A. con sede in Potenza alla via P. Grippo, Codice Fiscale 01522200763,
rappresentato dall'amministratore unico Ing. Alfonso Andretta (*di seguito denominato **AL***);

PREMESSE

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “*Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”,
che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO l'art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “*Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica*” che stabilisce gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici
e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali,
regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di
accordi di programmi quadro.

VISTI i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio
2021, ed in particolare:



- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD).

VISTA la Deliberazione del 22 dicembre 2021 n. 78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022.

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPA001) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022.

VISTA la Deliberazione del 22 agosto 2022, n. 36 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA 2021-2027. Presa d'atto" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 352 "Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti" con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata.

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che



approva il “Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004).

VISTI

- a) la Deliberazione di Giunta Regionale del 1° febbraio 2023, n. 47 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della sopra citata Decisione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL;
- b) la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 marzo 2023, n. 116 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 134 del 10.03.2023;
- c) il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 nella sua ultima versione approvata con procedura di consultazione scritta conclusasi il 05/05/2023;
- d) la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 giugno 2023, n. 377 con la quale si approva il documento “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze” e i suoi due allegati A1 “Uffici Responsabili di Azione, dotazione finanziaria per azione e target di realizzazione fisica” e A2 “Scheda Operazione”, con il quale:
 - si individuano gli Uffici Responsabili dell’Attuazione (RdA);
 - si definiscono le funzioni e responsabilità degli RdA;
 - si definiscono le modalità di richiesta e rilascio del parere di coerenza programmatica;
 - si riportano i target di realizzazione fisica e finanziari al fine rendere evidente la corrispondenza, in termini di responsabilità, ai diversi soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del Programma;
- e) la Deliberazione di Giunta Regionale 29 giugno 2023, n. 387 ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo predisposti dalla Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, quale Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1060/2021 e n.1057/2021.

DATO ATTO:

- a) che la regione Basilicata è stata interessata dalla Procedura di infrazione 2059/2014 (ex EU



Pilot 1976/11/ENVI) nell'ambito della quale è stata contestata, con parere motivato emesso ai sensi dell'articolo 258, comma primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 91/271/CEE per n. 40 agglomerati;

b) che in risposta a tale parere motivato complementare, la Regione ha pertanto inviato alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente, la seguente documentazione:

- la nota prot. n. 115714 del 13 luglio 2017 accompagnata da una tabella di sintesi contenente dati relativi a ciascuno dei 40 diversi agglomerati situati in Basilicata in relazione ai quali la Commissione ha addebitato degli inadempimenti, unitamente ad una relazione tecnica sullo stato dei singoli agglomerati, una tabella riepilogativa degli interventi intrapresi o programmati in vista del raggiungimento della conformità per tali agglomerati ed altri 15 allegati,
- la nota n. PEC/23AC del 31 luglio 2018, accompagnata da una nuova tabella di sintesi contenente dati aggiornati sui suddetti agglomerati, una relazione sullo stato degli agglomerati unitamente ad altri 23 allegati;
- le note PEC del 28 ottobre 2019 e 5 novembre 2019 con dati di sintesi strutturati secondo una Tabella Excel ed ulteriori allegati ed elementi informativi per gli agglomerati oggetto di contestazione.

c) che alla luce di tale documentazione, la Commissione Europea ha ritenuto di dover giungere alla conclusione che, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane previsti all'articolo 4 o all'articolo 5 della direttiva 91/271 non fossero adempiuti in relazione non più agli iniziali 40 agglomerati oggetto di precontenzioso ma a 18 agglomerati, inerenti alla causa C- 668/19.

RICHIAMATI:

- a) la Direttiva 2000/60/CE, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita nella normativa italiana dal D. Lgs. 152/2006;
- b) la Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- c) il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, e ss.mm. ii." Norme in materia ambientale", che recepisce la suddetta Direttiva 2000/CE, in particolare il Titolo I e la parte terza: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, e che individua gli obiettivi da raggiungere o mantenere e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- d) il Piano di Gestione Acque dell'Appennino Meridionale, inerente il Primo Ciclo, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 24/02/2010, che ad oggi costituisce il riferimento per la pianificazione e la programmazione, a scala di Distretto, delle risorse idriche, e che, l'approvazione



del Piano medesimo, avvenuta con D.P.C.M. nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, costituisce un'ulteriore conferma della condivisione e attuazione di strategia di governo della risorsa idrica a scala di Distretto, nella cui direzione le Regioni del Distretto hanno inteso muoversi già con la sottoscrizione nel 2011 del Documento Comune di Intenti e del relativo Addendum 2012;

e) il Piano medesimo, inerente al Secondo Ciclo, adottato nella seduta del 23 dicembre 2014 e nella seduta del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015.

VISTO che a valle di una ricognizione sullo stato della depurazione e del collettamento in Basilicata effettuata dall'Ufficio Ciclo dell'Acqua è stato redatto un report riepilogativo degli agglomerati in procedura di infrazione, contenente l'elenco degli interventi, in esecuzione e programmati, necessari alla risoluzione della procedura di infrazione suddetta, sulla base del quale è stata avviata la *“procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione”*.

RICHIAMATE

a) la D.G.R. 1286 del 08/11/2016 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 2014-2020 - FSC 2014-2020 - avvio della procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento di un programma di interventi per la risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione”;

b) la D.G.R. n. 435 del 19/05/2017 con la quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

c) la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con la quale sono stati ammessi a finanziamento n. 36 interventi compresi nel programma triennale degli investimenti di Acquedotto Lucano S.p.A. finanziati su fondi FSC 2014/2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016.

CONSIDERATO

a) che in data 20/06/2017 è stato siglato l' *“Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059”* tra Regione Basilicata, E.G.R.I.B. ed Acquedotto Lucano S.p.A. predisposto al fine di definire il programma degli interventi, il coordinamento delle azioni con i soggetti beneficiario ed attuatore, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con l'approvazione della succitata D.G.R. n. 435 del 19/05/2017;



b) che in data 09/05/2018 è stato siglato “l’addendum n. 1 all’Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059” tra Regione Basilicata, E.G.R.I.B. ed Acquedotto Lucano S.p.A. predisposto al fine di definire il programma degli interventi, il coordinamento delle azioni con i soggetti beneficiario ed attuatore, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con l’approvazione della succitata D.G.R. n. 247 del 23/03/2018.

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n 624 del 03/07/2018 avente ad oggetto:” PO FESR BASILICATA 2014-2020 - FSC 2014-2020 - ammissione a finanziamento dell’intervento “Adeguamento delle reti fognarie del Comune di Maratea e approvazione dello schema di Addendum n. 2 all’ Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di depurazione risolutivi della procedura di infrazione”.

CONSIDERATO

- a) che il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027, nell’ambito dell’Obiettivo specifico RSO2.5 - azione 3.2.5.A “Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali” si pone l’obiettivo di finanziare un programma di interventi che, in continuità con la passata programmazione, provveda ulteriormente a razionalizzare e ammodernare i sistemi regionali depurativi sia negli agglomerati in procedura di infrazione sia in quelli suscettibili di infrazione perché non conformi ai parametri della direttiva;
- b) che in coerenza con quanto previsto dall’Azione 3.2.5.A con nota prot.2145 del 18/01/2024 AL ha inviato all’Ufficio Risorse Idriche – Ufficio RdA, tre schede operazione riguardanti agglomerati non conformi agli art. 3 e 4 della direttiva 91/271/CE in materia di Collettamento e Depurazione e oggetto della succitata causa C- 668/19;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- a) con la DGR n. ____ del _____
- è stata disposta l’ammissione a finanziamento di n. 3 interventi oggetto a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, nell’ambito dell’OS2.5 - azione 3.2.5.A “Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali” per un importo complessivo di € 22.857.143,00;
 - è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma per l’attuazione di interventi volti a risolvere la non conformità agli art. 3 e 4 della direttiva 91/271/CE in materia di collettamento e depurazione;



b) lo schema di Accordo di Programma e gli allegati sono stati approvati anche dalle altre Parti che sottoscrivono l'accordo ed in particolare:

- dall'EGRIB con
- da Acquedotto Lucano S.p.A. con

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Recepimento delle premesse e degli allegati

- a. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito denominato **Accordo**) e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
- b. Ne costituiscono allegati le schede tecnico-descrittive degli interventi complete di cronoprogrammi.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Accordo di programma si intende:

- a. per “**Accordo**”, il presente Accordo di Programma per l’attuazione di interventi volti a risolvere la non conformità agli art. 3 e 4 della direttiva 91/271/CE in materia di collettamento e depurazione.
- b. “**Parti**”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo (Regione Basilicata, E.G.R.I.B., Acquedotto Lucano).
- c. per “**Intervento**”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo così come descritto nelle schede allegate al Programma.
- d. per “**Programma di interventi**”, l’insieme degli interventi alla cui attuazione è finalizzato il presente Accordo.
- e. per “**Responsabile dell’Attuazione**” (RdA) il soggetto Responsabile dell’azione 3.2.5.A “Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali” individuato con la D.G.R. 23 giugno 2023, n. 377.



- f. per “**Responsabile della Parte**” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo.
- g. per “**Responsabile dell’attuazione dell’Accordo**”, il soggetto incaricato del coordinamento sulla complessiva attuazione dell’Accordo.
- h. per “**Responsabile dell’intervento**”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del Soggetto Attuatore, quale “**Responsabile unico del progetto**” (RUP) con le funzioni di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023.

Art. 3. Oggetto e Finalità

- 1. Il presente Accordo di Programma ha ad oggetto l’attuazione di n. 3 interventi necessari all’adeguamento del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane degli agglomerati di cui al “Programma di Interventi” allegato volti a risolvere la non conformità agli art. 3 e 4 della direttiva 91/271/CE in materia di collettamento e depurazione e finalizzati al superamento della Procedura di Infrazione comunitaria n. 2014/2059.
- 2. Il presente Accordo regola i rapporti tra la Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. in qualità di Soggetto Beneficiario, ed EGRIB in qualità di Ente di governo di Ambito, per la gestione degli adempimenti connessi con l’attuazione del suddetto “**Programma di Interventi**” nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al RSO 2.5 - Azione 3.2.5.A “Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali”.
- 3. La Regione Basilicata e l’EGRIB assicurano che gli interventi oggetto del presente Accordo sono volti a risolvere la non conformità agli art. 3 e 4 della direttiva 91/271/CE in materia di collettamento e depurazione e finalizzati al superamento della Procedura di Infrazione comunitaria n. 2014/2059 nel territorio della Regione Basilicata.
- 4. Con il presente Accordo, in virtù di quanto specificato in premessa, le Parti condividono sulla necessità di selezionare gli interventi del presente accordo nonché le modalità di attuazione dell’Accordo stesso.

Art. 4. Soggetti coinvolti e Governance dell'Accordo

- 1. I soggetti coinvolti sono:
 - a. **Regione Basilicata** che interviene nell’attuazione del presente Accordo con le seguenti figure:



- i) l'Autorità di Gestione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 21/27 FESR Basilicata con le funzioni e i compiti assegnati dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- ii) ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni ammesse a finanziamento, il Dirigente dell'Ufficio Risorse Idriche individuato quale Responsabile dell'Azione 3.2.5.A "Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali";
- iii) ai fini del coordinamento sulla complessiva attuazione del presente Accordo, è individuato, quale "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo" il Dirigente dell'Ufficio Risorse Idriche;
- iv) ai fini della rappresentanza e dell'attuazione dei compiti e degli impegni assunti nell'Accordo dalla Regione è individuato quale "Responsabile della Parte" (RUPA) il Dirigente dell'Ufficio risorse Idriche;

b. **Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.)** che interviene nell'attuazione del presente Accordo con le seguenti figure:

- i) ai fini della rappresentanza e dell'attuazione dei compiti e degli impegni assunti nell'Accordo dall'EGRIB è individuato quale "Responsabile della Parte" (RUPA EGRIB) il Dirigente del settore Servizio Idrico Integrato;

c. **Acquedotto Lucano SpA** gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) in qualità di Beneficiario che interviene nell'attuazione del presente Accordo con le seguenti figure:

- i) ai fini della rappresentanza e dell'attuazione dei compiti e degli impegni assunti nell'Accordo da AL è individuato quale "Responsabile della Parte" (RUPA AL) il Direttore Generale dell'Ente.

2. i **"Responsabili degli interventi"**: i soggetti individuati quale **"Responsabile unico del progetto"** (RUP) con le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023.

3. Le Parti, nello svolgimento delle attività di loro competenza, assumono l'impegno di:

- utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nell'implementazione dell'Accordo;
- procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e se opportuno concordarne gli eventuali adattamenti o aggiornamenti rimuovere, nelle diverse fasi procedimentali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa.



4. Le Parti, anche ai fini degli impegni assunti ai sensi del precedente comma, convengono la costituzione del “**Comitato di coordinamento**”, quale forma di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, composto dai **Responsabili delle Parti** o da loro delegati, presieduto dal **Responsabile dell’attuazione dell’Accordo** con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai diversi soggetti interessati, utili al procedere degli interventi programmati e quindi con il compito di valutare e decidere in materia di:

- attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative;
- promozione di iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'Accordo;
- eventuali proposte di modifica degli interventi e/o Programma degli interventi e di riprogrammazione di risorse ed economie da sottoporre all'AdG;
- rispetto dei termini concordati ed indicati nelle “schede” allegate al presente Accordo;
- eventuali proposte di aggiornamento dell'Accordo;
- attivazione e utilizzazione appieno e in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- attivazione di ogni misura necessaria alla programmazione, alla progettazione e all'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo, atta a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli stessi.

5. Il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo rappresenta in modo unitario gli interessi dei Soggetti Sottoscrittori, coordina il processo complessivo di realizzazione del Programma degli interventi del presente Accordo, individua ritardi e inadempienze e promuove le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

6. Il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo si raccorda con l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2014-2020 ai fini della verifica e del controllo dello stato di attuazione dell'Accordo.

Art. 5. Il Programma di interventi

1. L'Accordo riguarda la realizzazione dei seguenti **3** interventi infrastrutturali per un ammontare complessivo pubblico di € 22.857.143,00 riportati nell'allegato **1.a. Programma degli Interventi**;

2. L'Allegato **1a. Programma di interventi**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, è costituito dalle schede relative ai singoli interventi finanziati che identificano per ciascun intervento il Soggetto Beneficiario, la tipologia di finanziamento, l'agglomerato di riferimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale ed il relativo piano finanziario;

Art. 6. Copertura finanziaria dell'Accordo e cronoprogramma delle spese del Beneficiario per annualità

1. Le risorse finanziarie immediatamente disponibili per l'attuazione del Programma degli interventi sono previste a valere sull'OS 2.5 - Azione 3.2.5.A "Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali" del **PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027**;

2. L'ammissione a finanziamento degli interventi si perfeziona con la Determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico dell'intervento. In fase di progettazione esecutiva, le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'intervento che eccedono il contributo concesso nella DGR di ammissione a finanziamento resteranno a carico del Beneficiario salvo trovare copertura nelle economie rinvenienti da altri interventi compresi nell'Accordo o in ulteriori risorse disponibili all'interno del Programma.

Art. 7. Condizioni di attuazione

1. Gli interventi di cui all'art. 5 saranno implementati nel pieno e totale rispetto delle condizioni di attuazione degli obiettivi e dei target procedurali e finanziari del Programma che li finanzia.

Art. 8. Compiti delle parti

1. I soggetti contraenti, consapevoli degli interessi pubblici connessi alla realizzazione del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.

2. Al Dirigente dell'Ufficio Risorse Idriche in qualità di **Responsabile dell'attuazione dell'Accordo (RUA)** è attribuito il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Comitato di coordinamento;



- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dalle Disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali;
- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo, in particolare, anche in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio;
- f. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato di coordinamento.

3. Al Dirigente dell'Ufficio Risorse Idriche, in qualità di Responsabile di Azione è attribuito il compito di:

- a. assicurare la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, il controllo di primo livello, la conservazione dei documenti dell'operazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 1060/2021 e dei relativi regolamenti di attuazione, delle disposizioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e dei relativi "criteri di selezione", e di quanto previsto dal Si.Ge.Co. e del Manuale delle Procedure;
- b. prendere atto, con Determinazione dirigenziale, delle progettazioni relative all'intervento ed approvare il quadro economico dell'intervento;
- c. effettuare le necessarie verifiche di coerenza sulla progettazione esecutiva dell'intervento in relazione alle summenzionate condizioni di attuazione ed alle condizioni che ne hanno determinato la selezione e l'ammissibilità al finanziamento;
- d. assicurare il trasferimento delle risorse finanziarie previa verifica della documentazione giustificativa di spesa.

4. Al Dirigente dell'Ufficio Risorse Idriche, in qualità di **Responsabile della Parte Regionale** è attribuito il compito di:

- a. assicurare il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo;



- b. assicurare, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti, ai sensi della normativa vigente, entro i termini previsti;
- c. eseguire con cadenza periodica l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
- d. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

5. Al **Soggetto Beneficiario Acquedotto Lucano S.p.A. in qualità Responsabile della Parte** è attribuito il compito di:

- a. assicurare l'avvio e/o l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, la stabilità dell'operazione nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali, delle disposizioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2014-2020 e dei relativi "criteri di selezione", e di quanto previsto dal Si.Ge.Co. e del Manuale delle Procedure;
- b. rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme;
- c. garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- d. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e. far eseguire i lavori e realizzare le opere relative all'operazione in conformità al progetto posto a base di gara ed al capitolato speciale entro la data stabilita per la conclusione dei lavori;
- f. vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto;
- g. rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata;



- h. assicurare la tenuta della documentazione relativa all'operazione ammessa a finanziamento;
- i. realizzare l'intervento nel rispetto dei principi del DNSH e del climate proofing.

6. All'EGRIB, **in qualità di Responsabile della Parte** è attribuito il compito di:

- a. garantire il coordinamento e il monitoraggio finalizzato alla verifica (ex-ante ed ex-post) della coerenza degli interventi con il quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e programmatico;
- b. procedere all'approvazione/presa d'atto di tutti gli atti inerenti all'attuazione delle operazioni selezionate prodotti dal Beneficiario Acquedotto Lucano S.p.A. ai fini delle successive fasi di competenza dell'Ufficio Risorse Idriche in qualità di RdA.

7. Ai **Responsabili degli interventi**, ad integrazione delle funzioni previste di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 quale "Responsabile unico del progetto" (RUP), sono attribuiti i seguenti ulteriori compiti:

- a. rapportarsi al proprio Responsabile di Parte (RUPA AL), segnalando tempestivamente il verificarsi di eventuali ritardi o impedimenti tecnico-amministrativi che possano ostacolare o rallentare l'attuazione delle operazioni ed esplicitando eventuali iniziative correttive assunte o da assumere;
- b. curare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, finanziario, procedurale e tecnico, necessari ed opportuni alla corretta e tempestiva attuazione degli interventi;
- c. assicurare lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio, rendicontazione e valutazione relative all'attuazione degli interventi, secondo le scadenze e le modalità richieste dalle disposizioni regionali in materia;
- d. fornire ogni informazione utile ed opportuna a definire lo stato di attuazione delle operazioni poste in essere;
- e. adottare ogni iniziativa utile, compreso l'avanzamento di proposte di adeguamento e modifica degli interventi.

Art. 9. Modalità di erogazione del finanziamento /contributo

1. L'erogazione del contributo al Soggetto Beneficiario avverrà nel rispetto delle disposizioni Regionali in materia a fronte della presentazione di domanda di rimborso da redigere secondo le procedure rese note dall'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27, così come stabilite nelle determinazioni dirigenziali di concessione del contributo, presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico.

2. La Regione assicura che il Beneficiario riceva l'importo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che porti alla riduzione dell'importo totale del contributo pubblico.
3. Per gli interventi in cui sono previsti degli oneri a carico del Beneficiario, per consentire una corretta rendicontazione e successiva liquidazione delle somme sul contributo pubblico, lo stesso Beneficiario specifica l'importo di ciascuna voce del quadro economico che dovrà restare a suo carico.

Art. 10. Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14, scade improrogabilmente il 31 dicembre 2029 o, in alternativa precedentemente al 31/12/2029, con la liquidazione dell'intero contributo spettante a Beneficiario e Ente Attuatore a seguito della conclusione ed entrata in funzione degli interventi previsti nel Programma allegato.

Art. 11. Monitoraggio

1. Il Monitoraggio sarà effettuato con le modalità e tramite gli applicativi informatici di monitoraggio e rendicontazione previsti dal programma che finanzia l'Accordo;
2. Le Parti si impegnano ad eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
3. Il Beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria;
4. In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal Beneficiario con immediatezza.

Art. 12. Controlli

1. Con l'accettazione del presente accordo, il Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e la regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo dei fondi, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco.
2. La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli



obblighi di cui al presente accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

Art. 13. Verifiche e modifiche dell'Accordo

1. Sulla base del monitoraggio e dei controlli di cui rispettivamente all'art. 11 e 12 del presente Accordo, l'AdG effettua la dovuta sorveglianza sull'Accordo stesso. Altresì l'AdG può chiedere al Beneficiario e al Responsabile di Azione informazioni aggiuntive per il reporting a Giunta, Comitato di Sorveglianza, Amministrazioni centrali e Commissione Europea.
2. L'Accordo può essere aggiornato ed integrato per concorde volontà dei contraenti.
3. Le Parti si impegnano ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica alle norme che regolano i Fondi che finanziano gli interventi o alle leggi, ai regolamenti e agli atti amministrativi della Regione.
4. La Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare, anche successivamente alla stipula del presente Accordo, i propri regolamenti, direttive, manuali e tutti gli atti connessi a vario titolo con il Programma che finanzia gli interventi senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo.

Art. 14. Ritardi, inerzie ed inadempienze

1. In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell'attuazione delle singole operazioni, non risolte in sede di Comitato di monitoraggio, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, informandone l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27, invita il Responsabile del Soggetto Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito;
2. Il Responsabile del Soggetto Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli atti adottati le iniziative assunte e i risultati conseguiti;
3. Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, sentita l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27, adotta le misure amministrative di propria competenza;
4. Nei casi di maggiore gravità si potrà proporre alla Giunta Regionale la nomina di commissari ad acta.



Art. 15. Cause di revoca del contributo.

1. La Regione procede alla revoca, parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata per il PR Basilicata FESR FSE+ 21/27 sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea in materia di rettifiche finanziarie.
2. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
 - a) il beneficiario non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici;
 - b) il beneficiario abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi degli artt. 63 e 64 Reg. (UE) 1060/2021 e del D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii., e del nuovo regolamento nazionale sull'ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione alla data di stipula del presente accordo;
 - c) il beneficiario, tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative;
 - d) il beneficiario non provveda a generare il CUP e il CIG;
 - e) il beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registrino le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
 - f) il beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
 - g) ricorrano le cause di revoca in materia di varianti in corso d'opera o di utilizzo dei ribassi d'asta previsti dalla normativa di settore vigente;
 - h) ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021 in materia di stabilità delle operazioni.
3. La Regione si riserva la facoltà di revoca, parziale o totale del finanziamento:
 - nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato l'operazione a carattere infrastrutturale senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;



- nel caso in cui il mancato rispetto dei cronoprogrammi dei singoli interventi abbia determinato il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti
- il Beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicuri l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti in relazione al Programma di finanziamento.

4. La Regione altresì si riserva la facoltà di revoca, nel caso in cui il Beneficiario non rispetti i compiti a loro assegnati con il presente Accordo.

5. La Regione procede alla revoca tenendo conto del principio di proporzionalità, ossia in ragione dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo.

Art. 16. Regole di informazione e pubblicità

1. Il Beneficiario è tenuto al rispetto delle regole di informazione e pubblicità secondo le indicazioni del fondo.

Art. 17. Tracciabilità

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 18. Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma, nel rispetto termine di validità di cui all'art. 10, è vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti conseguenti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.

2. Alla scadenza del presente Accordo le parti regoleranno le incombenze eventualmente derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Art. 19. Controversie

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo di Programma, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Potenza.



Art. 20. Sottoscrizione

1. Il presente Accordo a pena di nullità è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Basilicata

Il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente Territorio ed Energia

Per l'EGRIB

L'Amministratore Unico

Per l'Acquedotto Lucano S.p.A.

L'Amministratore Unico

